



# Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

(ai sensi dell'Art. 6 del D.Lgs. 231/01)

**Versione documento:**

8

**Stato del documento:**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del  
22/07/2016

**Data emissione:**

22/07/2016

## Sommario

<b>1. DEFINIZIONI .....</b>	<b>3</b>
<b>2. PREMESSA .....</b>	<b>8</b>
<b>3. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01 E LA NORMATIVA RILEVANTE .....</b>	<b>9</b>
3.1 PRINCIPI .....	9
3.2 LA NATURA DELLA RESPONSABILITÀ .....	9
3.3 I SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE ED I SOTTOPOSTI.....	10
3.4 I REATI .....	10
3.5 LE IPOTESI DI ESENZIONE DALLA RESPONSABILITÀ.....	11
<b>4. PRINCIPI ED ELEMENTI ISPIRATORI DEL MODELLO.....</b>	<b>12</b>
4.1 POTERI DELIBERATIVI ED AUTONOMIE OPERATIVE.....	12
4.2 L'ADOZIONE DEL MODELLO E SUCCESSIVE MODIFICHE .....	13
<b>5. ATTIVITÀ SVOLTE DALLA SOCIETÀ FINALIZZATE AL RECEPIMENTO DEL D.LGS. 231/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI .....</b>	<b>14</b>
<b>6. CODICE ETICO .....</b>	<b>15</b>
<b>7. LE AREE SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/01.....</b>	<b>16</b>
<b>8. LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLE RISORSE UMANE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO .....</b>	<b>18</b>
8.1 FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI.....	18
8.1.1 <i>Formazione</i> .....	18
8.1.2 <i>Informazione</i> .....	18
8.2 INFORMAZIONE A TERZI .....	18
<b>9. SISTEMA SANZIONATORIO.....</b>	<b>20</b>
9.1 PRINCIPI GENERALI.....	20
9.1.1 <i>Misure nei confronti dei lavoratori subordinati</i> .....	20
9.1.2 <i>Misure nei confronti dei dirigenti</i> .....	21
9.1.3 <i>Misure nei confronti di amministratori, sindaci e alta direzione</i> .....	21
9.1.4 <i>Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza</i> .....	21
9.1.5 <i>Misure nei confronti di consulenti e fornitori</i> .....	21
<b>10. SISTEMA DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE .....</b>	<b>22</b>
<b>11. L'ORGANISMO DI VIGILANZA .....</b>	<b>23</b>
11.1 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	23
<b>12. L'ATTIVITA' DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....</b>	<b>24</b>
12.1 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ...	24
12.2 FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	24
12.3 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI .....	25
12.4 OBBLIGHI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA IN RELAZIONE A REATI DI RICETTAZIONE E RICICLAGGIO .....	25
... <i>OMISSIS</i> .....	
<b>31. PARTI SPECIALI.....</b>	

## 1. DEFINIZIONI

Nel presente documento le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato:

- Legge:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive modifiche ed integrazioni, modifiche apportate, da ultimo, dalla Legge numero 68 del 22/05/2015 e dalla Legge numero 69 del 27/05/2015 (altrimenti definito Decreto o D.Lgs.).
- Modello:** Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 231/01.
- Destinatari:** tutti gli Amministratori, Sindaci, Dirigenti, Dipendenti, collaboratori, stagisti di ogni ordine e grado, ai quali si applica il Modello.
- Soggetti Apicali:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (art. 5, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 231/2001). In dettaglio, sono soggetti apicali i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, l'Amministratore Delegato e tutti i soggetti titolari di deleghe di poteri conferite direttamente dalla Società.
- Soggetti sottoposti:** persone identificate dall'art. 5, comma 1 let. b) del Decreto
- Ente pubblico:** ente creato mediante un atto dello Stato per far fronte ad esigenze organizzative o funzionali dello Stato stesso. Non sempre la natura pubblicistica di un ente è espressamente dichiarata dal legislatore. Inoltre, la presenza di una partecipazione statale non è ritenuta condizione sufficiente per considerarlo tale. La qualificazione di un ente come pubblico discende da una serie di indici, che non hanno valore esclusivo e non devono necessariamente concorrere simultaneamente; essi sono<sup>1</sup>:
- riconoscimento esplicito della personalità di diritto pubblico contenuto in un atto normativo;
  - creazione dell'ente (e previsione della sua possibile estinzione) da parte dello Stato;
  - poteri dello Stato di nominare o revocare gli amministratori dell'ente;
  - poteri dello Stato, di operare controlli sulla legittimità o sul merito di determinati atti dello stesso;
  - poteri dello Stato di direttiva nei confronti degli organi dell'ente.
- Sono perciò identificabili come enti pubblici, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le Regioni, i Comuni, i consorzi

<sup>1</sup> Cfr Cass, Sez. Un.; 1° ottobre 1974, n. 2825

di bonifica o di irrigazione, le Camere di commercio, il Consiglio nazionale delle ricerche, l'ISTAT, la Cassa depositi e prestiti, il CONI, gli ordini e collegi professionali, le università, le istituzioni di alta cultura, l'ACI, l'INPS, l'INAIL, l'IVASS, la Banca d'Italia, la Consob.

**Pubblica Amministrazione:**

l'insieme di tutte le funzioni pubbliche dello Stato o degli altri enti pubblici. Il concetto di Pubblica Amministrazione, in diritto penale, viene inteso in senso ampio, comprendendo l'intera attività dello Stato e degli altri enti pubblici; pertanto, i reati contro la Pubblica Amministrazione perseguono fatti che impediscono o turbano il regolare svolgimento non solo dell'attività – in senso tecnico – amministrativa, ma anche di quella legislativa e giudiziaria. Viene quindi tutelata la Pubblica Amministrazione intesa come l'insieme di tutte le funzioni pubbliche dello Stato o degli altri enti pubblici.

**Pubblico Ufficiale:**

ai sensi dell'art. 357 c.p., chi esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. E' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi<sup>2</sup>.

**Pubblico ufficiale, quindi, è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi a prescindere dal fatto che sussista un rapporto di dipendenza con lo Stato o altro ente pubblico. Al fine della qualifica di pubblico ufficiale, infatti, rileva la natura dell'attività in concreto esercitata dal soggetto agente e oggettivamente considerata, senza che sia necessario un rapporto di appartenenza del soggetto alla pubblica amministrazione.**

Sono perciò identificabili come pubblici ufficiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: i parlamentari ed i ministri, i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad es. dell'Unione Europea), **i membri delle Autorità di Vigilanza** (es. Banca d'Italia), i membri delle Forze dell'Ordine e della **Guardia di Finanza**, i membri delle Camere di Commercio, i membri delle Commissioni Edilizie, i giudici, gli ufficiali giudiziari, gli organi ausiliari dell'amministrazione della giustizia (ad es., **i curatori fallimentari**), gli amministratori e dipendenti di enti pubblici, ma anche soggetti privati investiti di poteri che consentono di formare o manifestare la volontà della Pubblica

<sup>2</sup> Il potere autoritativo permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia il potere di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici; il potere certificativo consente di attestare un fatto con efficacia probatoria

Amministrazione ovvero poteri autoritativi o certificativi (ad es. i professionisti incaricati di redigere il piano regolatore comunale e gli amministratori di una società per azioni concessionaria nell'esercizio dell'attività connessa all'espletamento di procedure ad evidenza pubblica). In virtù del medesimo criterio della rilevanza oggettiva dell'attività svolta, possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio anche i dipendenti di enti pubblici economici (quali ENI, ENEL e Poste Italiane), ossia di enti che allo scopo di realizzare un fine di lucro e, indirettamente, una finalità pubblica svolgono – di regola nella forma di società per azioni – un'attività di impresa diretta alla produzione e allo scambio di beni e servizi, ponendosi sullo stesso piano degli imprenditori privati e utilizzando, come questi ultimi, strumenti di diritto privato.

### **Persona incaricata di pubblico servizio:**

ai sensi dell'art. 358 c.p., chi, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine pubblico e della prestazione di opera meramente materiale.

Anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale persona incaricata di un pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.

Sono perciò identificabili come persone incaricate di un pubblico servizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: gli amministratori di società private che operano in regime di concessione, di compagnie portuali, di enti fieristici, dell'INAIL, dell'INPS, di aziende energetiche, banche che erogano crediti speciali e/o agevolati, uffici postali, uffici doganali delle Ferrovie dello Stato e di concessionari autostradali.

Nel seguito del documento i soggetti di cui alle categorie Ente Pubblico, Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale ed Incaricato di Pubblico Servizio saranno per semplicità definiti "PA"<sup>3</sup>

<sup>3</sup> A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è qui di seguito riportata una tabella che fornisce alcune casistiche in ordine alle eventuali ipotesi di reato in cui può incorrere una *risorsa della Società* nell'esecuzione della propria attività. In particolare si considerano le ipotesi di reato di truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (ex art. 640, co 2, n.1 c.p.) e corruzione (ex artt. 317 ss c.p.).

Ente	Truffa (verso Ente Pubblico)	Truffa (verso Incaricato di Pubblico Servizio)	Corruzione (verso Pubblici Ufficiali e/o Persone Incaricate di Pubblico Servizio)
Regioni, Comuni	X		X
Cassa depositi e prestiti	X		X

- Informazione riservata:** informazione non di dominio pubblico, di carattere riservato, avente ad oggetto le attività di SelmaBipiemme Leasing S.p.A. e/o di altre Società del Gruppo e/o dei clienti . Il Destinatario che ne venisse in possesso nell'ambito anche di una relazione di affari nella quale SelmaBipiemme Leasing S.p.A. e/o una Società del Gruppo è coinvolta ha l'obbligo di non divulgare tale informazione ad alcuno<sup>4</sup>.
- Informazione privilegiata:** informazione di carattere preciso, non pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari Il Destinatario che ne venisse in possesso anche nell'ambito di una relazione d'affari nella quale SelmaBipiemme Leasing S.p.A. e/o una Società del Gruppo è coinvolta ha l'obbligo di non divulgare tale informazione ad alcuno<sup>5</sup>.
- Società:** "SelmaBipiemme Leasing S.p.A." di seguito anche Selma.
- Locazione finanziaria:** operazione di finanziamento mediante la quale l'intermediario locatore acquista o fa costruire beni materiali o immateriali su scelta e indicazione del conduttore che ne ha il godimento verso corrispettivo di un canone, ne assume tutti i rischi e ha la possibilità di divenirne proprietario alla scadenza del contratto dietro versamento di un prezzo di riscatto prestabilito.
- Locazione operativa:** operazione che non prevede un'opzione di riscatto. Si tratta di un'operazione trilaterale con causa di finanziamento in cui i rischi sul bene e l'esecuzione degli eventuali servizi sono trasferiti dalla Società di leasing ad un soggetto terzo (di norma il fornitore).
- Finanziamenti:** si intendono mutui anche ipotecari o privilegiati, finalizzati alla realizzazione e/o all'acquisizione di beni immobili e mobili,

Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia/Consob/IVASS)	X		X
INPS	X		X
Concessionarie (es. Autostrade per l'Italia)		X	X
ENI		X	X
ENEL		X	X
A2A		X	X
Finmeccanica		X	X
Banche che erogano crediti speciali e/o agevolati		X	X

<sup>4</sup> Ivi inclusi familiari, coniuge, parenti, etc.

<sup>5</sup> Ivi inclusi familiari, coniuge, parenti, etc.

anche soggetti all'iscrizione in pubblici registri, sostanzialmente accessori all'attività di leasing.

**GAFI:** Gruppo d'azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di capitali

**UIF:** Unità di Informazione Finanziaria.

Struttura nazionale istituita presso la Banca d'Italia incaricata di richiedere, ricevere, analizzare e comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (organo che ha sostituito U.I.C. - Ufficio Italiano Cambi).

**Organismo di Vigilanza (OdV):** Organismo previsto dall'art. 6 del Decreto, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché sull'aggiornamento dello stesso. In Selma coincide con il Collegio Sindacale.

**Protocolli:** identificano le singole fattispecie di rischio/ reato che possono essere commesse da ciascuna Funzione aziendale, individuando le procedure organizzative e gli strumenti di controllo posti a presidio di tali condotte illecite. In tal senso, i Protocolli non sostituiscono il corpus normativo della Società, costituito da Politiche, Regolamenti, Direttive e Procedure, bensì lo integrano.

**Procedure:** Insieme di regole e di norme per l'esecuzione di determinate operazioni.

## 2. PREMESSA

Il presente documento descrive il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da SelmaBipiemme Leasing S.p.A. ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il Modello è inteso come l'insieme delle regole operative e delle norme deontologiche adottate dalla Società in funzione delle specifiche attività svolte al fine di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto.

Lo stesso si ispira ai principi etici contenuti nel Codice Etico adottato e alle Linee Guida delle associazioni di categoria.

Il Modello include le seguenti parti speciali:

- **Parte Speciale I:** Codice Etico, documento riepilogativo dei principi etici a cui si ispira la Società;
- **Parte Speciale II:** Flussi informativi da / verso l'Organismo di Vigilanza;
- **Parte Speciale III:** Modulo di segnalazione all'Organismo di Vigilanza delle sospette violazioni del Modello;
- **Parte Speciale IV:** I reati previsti dal Decreto;
- **Parte Speciale V:** Mappatura delle attività a rischio reato, documento avente lo scopo di identificare le fattispecie di reato e le possibili modalità di commissione dello stesso nello svolgimento delle attività della Società;
- **Parte Speciale VI:** Protocolli, documenti che riepilogano una serie di attività, di controlli e meccanismi di reporting allo scopo di garantire l'adeguatezza del sistema organizzativo alle regole previste dal Decreto in esame.



## 3. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01 E LA NORMATIVA RILEVANTE

### 3.1 PRINCIPI

Il D. Lgs. 231/2001, recante la “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, recepisce provvedimenti, anche comunitari, volti a sollecitare una crescente responsabilizzazione della persona giuridica, al fine di contrastare, con maggiore efficacia, la criminalità economica.

### 3.2 LA NATURA DELLA RESPONSABILITÀ

Il Decreto prevede un tipo di responsabilità che il legislatore denomina “amministrativa”, ma che mostra palese analogia con la responsabilità penale.

Infatti, ciò che rende questo nuovo tipo di responsabilità vicina a quella penale è, oltre alla circostanza che il suo accertamento avvenga nell’ambito del processo penale, il fatto che essa sia autonoma rispetto alla responsabilità della persona fisica che ha commesso il reato: secondo il disposto dell’art. 8, infatti, l’ente potrà essere dichiarato responsabile, anche se la persona fisica che ha commesso il reato non sia imputabile ovvero non sia stata individuata.

Presupposti perché un ente possa incorrere in tale responsabilità – e che di conseguenza siano ad esso imputabili le sanzioni pecuniarie o interdittive dallo stesso Decreto previste – sono:

- a) che un soggetto che riveste posizione apicale all’interno della sua struttura, ovvero un sottoposto, abbia commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- b) che il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente<sup>6</sup>;
- c) che il reato commesso dalle persone fisiche (soggetti in posizione apicale o sottoposti) derivi da una “colpa di organizzazione”<sup>7</sup>.

Da ciò consegue che **non è prefigurabile** una responsabilità dell’ente ove la persona fisica che abbia commesso il reato abbia agito **nell’interesse esclusivo proprio o di terzi** ovvero nell’ipotesi in cui all’ente non sia imputabile alcuna “colpa organizzativa”.

Il Decreto ricollega la responsabilità amministrativa alle sole condotte commesse nell’interesse della Società. Per i reati societari (indicati nell’art. 25 ter<sup>8</sup>), infatti, il legislatore introduce una limitazione alla responsabilità della persona giuridica che sussiste, quindi, nella sola ipotesi in cui il soggetto abbia agito perseguendo l’interesse della Società; con riferimento alle fattispecie di reato di cui agli artt. 24, 25 e 25 bis, invece, l’ente risulta punibile anche nell’ipotesi in cui l’autore materiale del reato, pur non agendo nell’interesse dell’ente, rechi a quest’ultimo un vantaggio.

L’articolo 9 della Legge 18/04/2005 n. 62 che riscrive l’art. 187 quinques del Decreto Legislativo 24/02/1998 n. 58, a cui fa riferimento l’articolo 25 sexies, conferma che l’ente non è responsabile

<sup>6</sup> Sulla differenza tra “interesse” e “vantaggio”, la relazione ministeriale che commenta il Decreto, attribuisce al primo termine una valenza soggettiva, riferita cioè alla volontà dell’autore materiale del reato, mentre al secondo una valenza di tipo oggettivo, riferita quindi ai risultati effettivi della sua condotta. Il legislatore ha voluto rendere punibile l’ente anche nell’ipotesi in cui l’autore del reato, pur non avendo di mira direttamente un interesse dell’ente medesimo, ha realizzato comunque un vantaggio in favore di questo.

<sup>7</sup> Per “colpa di organizzazione” il legislatore intende lo stato soggettivo imputabile all’ente consistente nel non avere istituito un efficiente ed efficace sistema di prevenzione dei reati.

<sup>8</sup> L’art. 25 ter è stato modificato dalla Legge 262/2005 in relazione all’art. 2629 bis del codice civile, relativo al delitto di “omessa comunicazione del conflitto di interessi”.

se dimostra che i soggetti in posizione apicale hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

La Legge 16/03/2006 n. 146, all'art. 10, prevede la responsabilità amministrativa degli Enti nel caso di reati transnazionali<sup>9</sup> concernenti i reati di mafia, il contrabbando, il traffico di stupefacenti, il traffico di migranti e l'intralcio alla giustizia.

### 3.3 I SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE ED I SOTTOPOSTI

L'art. 5 del Decreto, confermato dall'articolo 9 della Legge 18/04/2005 n. 62 che riscrive l'art. 187 quinquies del Decreto Legislativo 24/02/1998 n. 58, stabilisce che l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

1. da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cosiddetti soggetti "in posizione apicale");
2. da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.

### 3.4 I REATI

I Reati Presupposto previsti dal Decreto possono essere divisi nelle seguenti categorie:

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del Decreto);
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del Decreto);
3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto);
4. Falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto);
5. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1 del Decreto);
6. Reati societari<sup>10</sup> (art. 25 ter del Decreto);
7. Delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del Decreto);
8. Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quater 1 e art. 25 quinquies del Decreto);
9. Reati di abuso di mercato (art. 25 sexies del Decreto);

<sup>9</sup> L'art. 3 della Legge 16/03/2006 n. 146 definisce come reato transnazionale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

1. sia commesso in più di uno Stato
2. ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato
3. ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato
4. ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

<sup>10</sup> La Legge 6 novembre 2012, n. 190 ha modificato l'articolo 25 ter del D.Lgs.231/2001, aggiungendo il reato di "Corruzione tra privati" di cui all'art. 2635 del codice civile.

10. Reati colposi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del Decreto);
11. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies del Decreto);
12. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del Decreto);
13. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del Decreto);
14. Reati Ambientali (art. 25 undecies del Decreto);
15. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del Decreto);
16. Reati transnazionali (artt. 3 e 10 Legge 16 marzo 2006, n. 146).

### 3.5 LE IPOTESI DI ESENZIONE DALLA RESPONSABILITÀ

L'articolo 6 del Decreto prevede che l'ente non risponde dei reati commessi dai Soggetti Apicali se dimostra:

- di aver adottato ed efficacemente attuato - prima della commissione del fatto - un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- di aver affidato a un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello e di curare il suo aggiornamento;
- che il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e gestione;
- che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo deputato al controllo.

I reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione possono essere imputati all'ente solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tali obblighi si presuppongono osservati se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato, ed efficacemente attuato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In particolare, il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

## 4. PRINCIPI ED ELEMENTI ISPIRATORI DEL MODELLO

Il Modello è costituito dall'insieme delle regole interne di cui la Società è dotata in funzione delle specifiche attività svolte e dei relativi rischi connessi.

Il Modello individua le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto e definisce i principi comportamentali necessari per evitare che siano commessi.

Il Modello considera quali propri principi fondamentali:

- **trasparenza** dei comportamenti riferibili alle aree sensibili, di seguito individuate, sia all'interno di Selma che nei rapporti con controparti esterne;
- **correttezza** da parte di tutti i soggetti facenti capo a Selma, garantita dal rispetto delle disposizioni di legge, di regolamento e delle procedure organizzative interne;
- **tracciabilità** delle operazioni relative alle aree sensibili, finalizzata a garantire la verificabilità della coerenza e congruenza delle stesse, anche tramite un appropriato supporto documentale.

I principi operativi cui il Modello si ispira sono:

- il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Capogruppo Mediobanca S.p.A.;
- i requisiti indicati dal Decreto ed in particolare:
  - l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello;
  - la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli;
  - l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico;
  - l'attività di sensibilizzazione e diffusione, a tutti i livelli aziendali, delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la normativa vigente cui devono sottostare gli Intermediari Finanziari (es. Testo Unico Bancario, Istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia, ecc.), nonché le prescrizioni normative derivanti dall'appartenenza al Gruppo;
- i precedenti giurisprudenziali relativi al tema specifico della responsabilità amministrativa delle Società ed in generale della tipologia di reati ai quali il Modello si riferisce;
- le linee guida pubblicate da ABI e Assilea.

Tutte le procedure organizzative nonché i Protocolli di cui alla Parte Speciale VI costituiscono parte integrante del Modello.

Il Modello e l'insieme delle procedure sono consultabili sulla Intranet aziendale e sono oggetto di periodici aggiornamenti.

### 4.1 POTERI DELIBERATIVI ED AUTONOMIE OPERATIVE

Il Consiglio di Amministrazione attribuisce i poteri deliberativi e le autonomie per l'operatività della Società, quali, ad esempio, l'assunzione di rischi di credito, ecc..

Il sistema delle deleghe, deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed oggetto di periodiche revisioni, salvo specifiche deroghe per esigenze operative, prevede la formalizzazione delle

stesse in base ai poteri assegnati, nonché la tracciabilità del processo decisionale. Tale sistema costituisce, quindi, un fondamentale elemento di controllo dell'operatività.

## 4.2 L'ADOZIONE DEL MODELLO E SUCCESSIVE MODIFICHE

Il Modello sarà aggiornato – anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza – in caso di variazioni legislative oppure quando si riterrà necessario modificare le regole e le norme comportamentali.

## 5. ATTIVITÀ SVOLTE DALLA SOCIETÀ FINALIZZATE AL RECEPIMENTO DEL D.LGS. 231/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La Società ha adottato tutti gli strumenti di controllo interni ed esterni previsti dalla legislazione vigente e dai Regolamenti emanati da Banca d'Italia, nonché dalla Capogruppo.

In particolare, la Società ha introdotto:

- una struttura di Internal Auditing in outsourcing dalla Capogruppo Mediobanca;
- un presidio di Compliance;
- un Codice Disciplinare Aziendale;
- un Codice Etico di Gruppo.

Dopo l'introduzione del Decreto, la Società, che svolge prevalentemente:

- esercizio dell'attività di locazione finanziaria e operativa di beni immobili e mobili;

ha effettuato una serie di analisi che hanno consentito:

- la preliminare identificazione delle unità organizzative che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite, potrebbero potenzialmente essere coinvolte nelle attività a "rischio reato";
- l'individuazione delle principali fattispecie di rischio/reato;
- la descrizione delle possibili modalità di realizzazione dei comportamenti illeciti;
- l'identificazione degli strumenti di controllo ed i presidi esistenti a fronte del rischio di commissione dei potenziali Reati individuati;
- l'integrazione delle procedure e dei principi di comportamento esistenti con nuove disposizioni focalizzate all'attività di prevenzione di cui sopra.

Al termine dell'attività di analisi, la Società ha predisposto la prima versione del Modello Organizzativo (approvata dal Consiglio di Amministrazione il 3 marzo 2005). L'ultima versione del Modello è stata approvata nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione tenutasi in data 22/07/2016.

Le attività a rischio reato ritenute più sensibili per la Società riguardano i rapporti con la Pubblica Amministrazione ed Enti Pubblici Economici per le quali sono stati riscontrati specifici presidi di prevenzione.

## 6. CODICE ETICO

Il Codice Etico, in quanto documento riepilogativo dei principi a cui si ispira il Gruppo Mediobanca, è parte integrante del Modello.

È necessario sottolineare che il Codice in oggetto ha un'importanza generale perché contiene principi etici e di comportamento a cui tutti i Destinatari devono attenersi.

In conformità delle indicazioni di Mediobanca, il Consiglio di Amministrazione di Selma, nel corso della riunione del 19 ottobre 2010, ha approvato l'adozione del "Codice Etico del Gruppo Mediobanca". La versione vigente è consultabile sulla intranet aziendale (sotto "Azienda", "D.Lgs. 231/01") e sul sito internet.

Successivamente alle modifiche apportate al Codice Etico del Gruppo Mediobanca, il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca ha approvato la nuova versione in data 15 dicembre 2015. Il Consiglio di Amministrazione di SelmaBipiemme Leasing S.p.A. ha approvato l'adozione del nuovo Codice Etico del Gruppo in data 22 luglio 2016.

La Società si impegna a diffondere anche esternamente tali regole comportamentali al fine di assicurare che l'attività della Società sia svolta in conformità con i principi etici richiamati nel Codice.

## 7. LE AREE SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/01

L'analisi delle attività aziendali ha portato all'individuazione delle seguenti **aree sensibili** ai fini del D. Lgs. 231/01:

- Redazione e pubblicazione di documenti societari (es. bilanci);
- Rapporti con i soggetti a cui la legge attribuisce attività di controllo;
- Gestione dei rapporti con autorità regolamentari (es. Banca d'Italia, UIF);
- Operazioni sul capitale della Società;
- Gestione dei rapporti con soggetti istituzionali;
- Concessione di leasing;
- Operazioni con parti correlate;
- Gestione dei contratti di leasing;
- Concessione e gestione di finanziamenti;
- Gestione di controversie legali e del contenzioso creditizio;
- Affari societari;
- Gestione della liquidità e della finanza di proprietà;
- Gestione delle informazioni e rapporti con l'esterno;
- Selezione ed amministrazione del personale;
- Valutazione e incentivazione del personale;
- Rapporti con la Pubblica Amministrazione quale partner di iniziative commerciali (es. fornitore di beni o servizi non relativi all'attività di leasing);
- Gestione e/o utilizzo di Fondi / Contributi erogati dalla Pubblica Amministrazione (es. Artigiancassa, Fondi BEI, ecc.);
- Gestione degli acquisti di beni o servizi;
- Gestione degli adempimenti fiscali;
- Conflitti di interesse degli amministratori;
- Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Gestione degli adempimenti in materia di antiriciclaggio;
- Operatività relativa ai sistemi informatici;
- Locazione di immobili;
- Gestione operazioni di cassa;
- Concessione di garanzie personali o reali di ogni genere (avalli, fidejussioni, ipoteche e pegni anche nell'interesse di terzi);
- Stanziamento di liberalità a favore di soggetti aventi finalità sociali, morali, scientifiche e culturali;
- Cessione di immobili strumentali;
- Vendita dei beni relativi a contratti di leasing;



- Gestione degli adempimenti finalizzati al contrasto del terrorismo;
- Gestione delle licenze relative ai programmi, applicativi e software in uso;
- Gestione e smaltimento dei rifiuti aziendali;
- Gestione dei materiali di scarto rivenienti da interventi di ristrutturazione;
- Gestione delle attività nell'ambito del leasing immobiliare "costruendo";
- Gestione dei beni rivenienti da contratto di leasing;
- Gestione dei rapporti con convenzionati/ partner /banche/ assicurazioni/ altre società terze;
- Accesso a banche dati esterne;
- Identificazione del fornitore.

## 8. LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLE RISORSE UMANE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

La Società pubblica sulla propria intranet aziendale l'ultima versione disponibile del Modello. A tutti i Destinatari è richiesto di rilasciare una attestazione in cui dichiarano di averne preso atto e di conoscere le modalità prescelte dalla Società di pubblicazione del Modello.

Il mancato rispetto delle regole ivi previste dà luogo all'applicazione delle sanzioni specificate nel successivo capitolo 9.

### 8.1 FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI

Il sistema di formazione e informazione è realizzato dalla Funzione Compliance, Antiriciclaggio e Reclami in collaborazione con i Responsabili delle Funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello.

#### 8.1.1 Formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di attuazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dello svolgimento, da parte dei soggetti, di funzioni di rappresentanza della Società.

E' effettuata attraverso la messa a disposizione dei testi del D.Lgs. 231/2001 e del Modello sulla Intranet aziendale e attraverso la realizzazione di specifici interventi:

- 1) Per i neo assunti è previsto uno specifico intervento formativo all'interno delle attività di formazione previste in fase di inserimento in azienda, a cura della Funzione Compliance, Antiriciclaggio e Reclami;
- 2) Per tutti i dipendenti è prevista la fruizione obbligatoria di un corso on-line in materia di D.Lgs. 231/01.

L'Organismo di Vigilanza monitora la partecipazione e i risultati ottenuti dai singoli partecipanti ai corsi aziendali.

Specifiche attività formative saranno pianificate in seguito a modifiche / integrazioni significative del Modello adottato.

#### 8.1.2 Informazione

Ai fini dell'efficacia del presente Modello è obiettivo della Società assicurare, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle che saranno inserite, una corretta conoscenza delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi sensibili.

A tal fine l'avvenuta pubblicazione di ogni nuova versione del Modello sulla intranet aziendale sarà comunicata a tutto il personale della Società a mezzo e-mail.

### 8.2 INFORMAZIONE A TERZI

I fornitori e collaboratori della Società, e comunque le persone fisiche o giuridiche con cui Selma addivenga ad una qualsiasi forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinati a

cooperare con la Società nell'ambito delle attività in cui ricorre il rischio di commissione dei Reati, sono informati del contenuto del Modello e del Codice Etico, che ne è parte integrante, pubblicato sul sito di Selma, e dell'esigenza che il loro comportamento sia conforme al Modello e ai connessi principi etico-comportamentali adottati.

È facoltà della Società inserire in tali contratti specifiche clausole risolutive espresse che prevedano la risoluzione del contratto qualora la controparte tenga comportamenti contrari con i principi e le regole contenuti nel Modello, salvo ed impregiudicato il diritto della Società di chiedere eventuali risarcimenti per i danni conseguiti.

## 9. SISTEMA SANZIONATORIO

### 9.1 PRINCIPI GENERALI

L'efficacia del Modello è legata anche all'adeguatezza del sistema sanzionatorio previsto in caso di violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure e dei regolamenti interni.

Le sanzioni sono commisurate alla gravità dell'infrazione ed all'eventuale reiterazione della stessa; della recidività si tiene conto anche ai fini della comminazione di un eventuale provvedimento disciplinare di licenziamento.

Una inesatta interpretazione dei principi e delle regole stabiliti dal Modello può costituire esimente dall'applicazione delle sanzioni in oggetto soltanto nei casi di comportamenti in buona fede.

#### 9.1.1 Misure nei confronti dei lavoratori subordinati

Le sanzioni sono applicate sulla base della rilevanza che assumono le singole fattispecie considerate e sono proporzionate alla loro gravità.

La condotta che viola le regole del Modello Organizzativo, le procedure aziendali e il Codice Etico costituisce una chiara violazione al dovere di diligenza del prestatore di lavoro.

Nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione e dalla regolamentazione locale vigente, si prevede che nel rispetto degli indicati principi di proporzionalità e gradualità:

- a) incorre nel provvedimento di RIMPROVERO SCRITTO il lavoratore che tenga un comportamento in contrasto con quelli previsti dal Modello, dalle procedure aziendali e dal Codice Etico. Ciò sempre che si tratti di prima violazione riscontrata e che la stessa non debba essere punita con sanzione più grave in relazione all'entità ed alla gravità delle conseguenze provocate dal comportamento del lavoratore;
- b) incorre direttamente nel provvedimento di MULTA il lavoratore che tenga un comportamento in contrasto con quelli descritti nel Modello, nelle procedure aziendali e nel Codice Etico, qualora sia stata precedentemente riscontrata, in capo allo stesso, un'altra violazione alle disposizioni del Modello, delle procedure aziendali o del Codice Etico. Qualora l'altra violazione venga accertata nei sei mesi precedenti all'ultima, il lavoratore incorrerà direttamente nel provvedimento di SOSPENSIONE dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo di tre giorni di lavoro effettivo;
- c) incorre direttamente nel provvedimento di LICENZIAMENTO il lavoratore che abbia assunto una condotta - in violazione alle prescrizioni del Modello, delle procedure aziendali e del Codice Etico - penalmente rilevante. Incorre, altresì, in tale provvedimento il lavoratore che tenga ripetuti comportamenti in violazione alle disposizioni del Modello, delle procedure aziendali e del Codice Etico dovendosi ravvisare nella recidività delle violazioni atti che minano gravemente il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea.

La contestazione delle infrazioni è effettuata – previa approvazione dell'Amministratore Delegato - dalla Direzione Risorse Umane con il Responsabile del soggetto che l'ha commessa.

Per il personale dipendente, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni rientrano, nei limiti della competenza, nelle attribuzioni dei soggetti ai quali vengono conferiti i relativi poteri dal Consiglio di Amministrazione.

### 9.1.2 Misure nei confronti dei dirigenti

Ai dirigenti della Società si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al settore dell'Industria o al settore del Commercio.

Nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente e dal CCNL di riferimento, nei confronti dei dirigenti sono previste le misure di cui al par. 9.1.1, in caso di violazione delle regole contenute nel Modello Organizzativo, nelle procedure aziendali e nel Codice Etico.

Per i dirigenti, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni rientrano, nei limiti della competenza, nelle attribuzioni dei soggetti ai quali vengono conferiti i relativi poteri dal Consiglio di Amministrazione.

### 9.1.3 Misure nei confronti di amministratori, sindaci e alta direzione

In caso di violazione delle regole del Modello, delle procedure aziendali e del Codice Etico, o di tenuta, nello svolgimento di attività sensibili, di una condotta non conforme alle prescrizioni del Modello, è prevista una formale informativa da parte dell'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione, per l'opportuna valutazione, e perché vengano adottati – ove ne ricorrano i presupposti anche alla luce delle disposizioni del codice civile – i necessari provvedimenti. Delle valutazioni svolte e delle eventuali azioni intraprese viene data informativa allo stesso Organismo di Vigilanza. In caso di inattività del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo (anche in qualità di Collegio Sindacale) ha la facoltà di relazionare direttamente l'Assemblea dei Soci.

Per Amministratori e Sindaci, il Consiglio di Amministrazione può proporre alla successiva Assemblea dei Soci la revoca per giusta causa.

### 9.1.4 Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

I provvedimenti da adottare nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, a fronte di comportamenti posti in essere in violazione alle regole del Modello, delle procedure aziendali o del Codice Etico nonché di comportamenti negligenti che abbiano dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello stesso, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

### 9.1.5 Misure nei confronti di consulenti e fornitori

La commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01 da parte di Consulenti o di Fornitori, così come ogni violazione da parte degli stessi delle regole del Modello, delle procedure aziendali, del Codice Etico comporta, per le funzioni aziendali che con gli stessi intrattengono rapporti, l'obbligo di azionare tutti gli strumenti contrattuali e di legge a disposizione per la tutela dei diritti dell'azienda, ivi compresi, ove del caso, la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento dei danni.

## 10. SISTEMA DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE

Selma è tradizionalmente attenta al rischio reputazionale: tale aspetto trova un importante fondamento anche nel sistema premiante.

Infatti, il sistema incentivante di Selma non è rigidamente collegato al raggiungimento di obiettivi quantitativi, ma tradizionalmente è volto a premiare e valorizzare anche il raggiungimento di obiettivi qualitativi, fra cui un attento rispetto della normativa, dei principi comportamentali della Società e dell'insieme delle regole interne preposte alla salvaguardia dell'immagine della Società stessa sul mercato.

L'assegnazione del bonus ai singoli beneficiari riflette un processo di valutazione delle risorse – strettamente collegato e temporalmente concomitante con l'assegnazione dei bonus e con la revisione retributiva – che prevede fra gli ambiti di valutazione elementi quali l'osservanza di norme e regolamenti – quali, ad esempio, quelli previsti dal presente Modello – l'integrità, l'affidabilità, l'autorevolezza e l'allineamento ai valori della Società.

## 11. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001 il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello deve essere attribuito ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (Organismo di Vigilanza) e di adeguati requisiti di professionalità ed onorabilità.

La Società, a seguito di delibera consiliare, ha attribuito le funzioni dell'Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale. In particolare, il Consiglio di Amministrazione del 10 settembre 2012, conformemente a quanto previsto dall'art. 6 comma 4 bis del D.Lgs. 231/01, ha deliberato di attribuire al Collegio Sindacale le funzioni spettanti all'Organismo di Vigilanza.

### 11.1 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di:

- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello medesimo e di verificarne e promuoverne l'aggiornamento;
- vigilare sul corretto funzionamento del sistema disciplinare anche proponendo alla Direzione Risorse Umane l'avvio di eventuali provvedimenti disciplinari in conseguenza all'accertata violazione del Modello;
- verificare l'adeguatezza del Modello in relazione al variare della struttura organizzativa/modello di business.

Le condizioni operative garantite per conseguire la massima efficacia di azione dell'Organismo di Vigilanza riguardano:

- l'accesso, senza limitazioni, alle informazioni aziendali rilevanti senza vincoli di subordinazione gerarchica che possano condizionarne l'autonomia di giudizio, anche verso i vertici della Società;
- l'obbligo di fornire informazione, da parte di qualunque funzione aziendale, al verificarsi di eventi o circostanze che possano assumere rilievo al fine del presidio.

Per perseguire gli obiettivi descritti, l'Organismo di Vigilanza si avvarrà delle strutture professionali della Società e in particolare della Funzione Audit di Gruppo e della Funzione Compliance, Antiriciclaggio e Reclami ed inoltre potrà servirsi, nell'esercizio della sua attività, della collaborazione di soggetti esterni alla Società (es. consulenti), disponendo in autonomia di adeguate risorse finanziarie.

I consulenti esterni ed il personale di Selma che collaborino con l'Organismo di Vigilanza sono anch'essi vincolati all'impegno di riservatezza.

## 12. L'ATTIVITA' DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

### 12.1 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organismo di Vigilanza, in attuazione dei poteri e dei compiti attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, mantiene e assicura flussi informativi verso il Consiglio stesso, tra i quali:

- presenta la Relazione Annuale sull'attività svolta e sulla gestione delle disponibilità finanziarie utilizzate;
- informa il Consiglio di Amministrazione in merito alle eventuali variazioni da apportare al Modello per gli aspetti di propria competenza.

Nel caso rilevi violazioni del Modello, l'Organismo di Vigilanza – attraverso il Presidente - informa senza indugio il Consiglio di Amministrazione.

Inoltre l'Organismo di Vigilanza mantiene continue relazioni con i revisori esterni per valutare ogni dato o elemento riguardante il Decreto e il presente Modello.

### 12.2 FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le segnalazioni verso l'OdV possono essere di varia natura e riguardare tanto violazioni, o presunte violazioni, quanto fatti, ordinari e straordinari, rilevanti ai fini della attuazione ed efficacia del Modello.

- **Flussi informativi:** l'OdV deve supervisionare le attività potenzialmente a rischio reato e far predisporre un efficiente sistema di comunicazione interna per raccogliere e trasmettere informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione e del rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. A questo proposito, a titolo esemplificativo, l'OdV dovrà essere informato dai Destinatari relativamente alle attività più sensibili. I flussi informativi sono inviati ad evento ovvero con frequenza predeterminata in funzione dell'attività istituzionale svolta dalle unità organizzative coinvolte.

Per il dettaglio dei flussi informativi si rimanda alla Parte Speciale II.

- Segnalazioni **straordinarie:** tutto il personale, qualora venga a conoscenza, per atto dell'autorità giudiziaria (Pubblico ministero o altro magistrato competente), che nei suoi confronti sono svolte indagini preliminari ovvero è stata esercitata l'azione penale per reato che comporti l'applicazione di pena detentiva anche in alternativa a pena pecuniaria, deve darne immediata notizia alla Società. Analogo obbligo incombe sul personale che abbia soltanto ricevuto informazione di garanzia. I reati rilevanti sono quelli commessi dal personale in relazione all'esercizio delle funzioni aziendali.
- Segnalazioni **di presunta violazione:** in caso di violazione o sospetta violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ogni destinatario e/o terze parti coinvolte ha l'obbligo di effettuare segnalazione all'Organismo di Vigilanza (indirizzo di posta elettronica: [organismo.vigilanza@selmabipiemme.it](mailto:organismo.vigilanza@selmabipiemme.it))

Il soggetto segnalante dovrà utilizzare il "Modulo standard di segnalazione" (si veda la Parte Speciale III) messo a disposizione.

Ciascuna segnalazione dovrà essere sufficientemente circostanziata al fine di permettere all'Organismo di procedere tempestivamente. Il contenuto minimo di una segnalazione è il seguente:



- fattispecie di violazione segnalata (categoria di reato);
- strutture aziendali/ personale interno coinvolto;
- enti/ figure esterne coinvolte;
- area sensibile o attività aziendale in cui è stata commessa la violazione;
- breve descrizione della violazione con produzione di eventuali evidenze documentali o elettroniche.

L'OdV provvede comunque ad analizzare ogni segnalazione con tempestività ed a valutare l'opportunità di effettuare un intervento per verificare la fondatezza della stessa.

I responsabili operativi sono tenuti a vigilare sull'attività dei propri collaboratori, al fine di prevenire qualsiasi violazione di norme.

I responsabili operativi devono conoscere i processi e le attività svolte nelle proprie aree e strutture in cui possono essere commessi atti illeciti; inoltre, essi devono cooperare con l'Organismo di Vigilanza, la Funzione Compliance, Antiriciclaggio e Reclami e la Funzione Organizzazione e Demand Manager per l'istituzione, l'aggiornamento e la divulgazione di regole idonee a prevenirne la commissione.

L'Organismo di Vigilanza si rende garante della riservatezza dell'identità dei soggetti segnalanti, allo scopo di tutelare gli stessi da eventuali ritorsioni o discriminazioni di qualsiasi genere o natura.

## 12.3 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Tutta la documentazione (es. segnalazioni, verifiche) afferente le attività svolte dall'Organismo di Vigilanza deve essere custodita per un periodo di 5 anni nell'apposito data base (informatico e cartaceo) gestito dall'Organismo stesso, ferma restando l'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e dei diritti garantiti in favore degli interessati.

## 12.4 OBBLIGHI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA IN RELAZIONE A REATI DI RICETTAZIONE E RICICLAGGIO

L'articolo 52 del D.Lgs. 231/07 che ha introdotto la responsabilità amministrativa delle società per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, impone specifici obblighi all'Organismo di Vigilanza.

Si riporta integralmente l'articolo 52 del D.Lgs. in parola:

1. Fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l'organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/01 e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati vigilano, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, sull'osservanza delle norme contenute nel presente decreto.
2. i Soggetti di cui al comma precedente:

- a) comunicano senza ritardo alle Autorità di Vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 2 <sup>11</sup>;
- b) comunicano senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 di cui hanno notizia <sup>12</sup>;
- c) comunicano, entro trenta giorni, al Ministero dell'Economia e Finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 ed all'articolo 50 di cui hanno notizia <sup>13</sup>;
- d) comunicano, entro trenta giorni, alle Autorità di Vigilanza di settore le infrazioni alle

... *OMISSIS* .....

---

<sup>11</sup> Si tratta delle disposizioni che riguardano le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, l'organizzazione, la registrazione, le procedure ed i controlli interni, finalizzati a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio

<sup>12</sup> Si tratta delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

<sup>13</sup> Si tratta delle infrazioni alle disposizioni sull'uso del contante e dei titoli al portatore e del divieto di apertura di conti o libretti anonimi o con intestazione fittizia

## **31. PARTI SPECIALI**

**Parte Speciale I: Codice Etico**

**Parte Speciale II: Flussi informativi verso / da l'Organismo di Vigilanza**

**Parte Speciale III: Modulo di Segnalazione all'OdV delle sospette violazioni del Modello**

**Parte Speciale IV: Reati ex D. Lgs. 231/2001**

**Parte Speciale V: Mappatura delle attività a rischio reato**

**Parte Speciale VI: Protocolli**